



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 ottobre 2023
(OR. en)

14456/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0381(NLE)**

**ECOFIN 1068
FIN 1071
UEM 330**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	19 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 671 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 7772/2022; ST 7772/2022 ADD 1), del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 671 final.

All.: COM(2023) 671 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.10.2023
COM(2023) 671 final

2023/0381 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 7772/2022; ST 7772/2022 ADD 1),
del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e
la resilienza della Svezia**

{SWD(2023) 342 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 7772/2022; ST 7772/2022 ADD 1), del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Svezia il 28 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il Consiglio ha approvato tale valutazione con decisione di esecuzione del 4 maggio 2022².
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario massimo per il sostegno finanziario non rimborsabile per ciascuno Stato membro doveva essere aggiornato entro il 30 giugno 2022 secondo la metodologia ivi indicata. Il 30 giugno 2022 la Commissione ha presentato i risultati dell'aggiornamento al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (3) Il 24 agosto 2023 la Svezia ha presentato alla Commissione il piano nazionale modificato, comprendente un capitolo dedicato al piano REPowerEU, in conformità dell'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241.
- (4) Il PRR modificato tiene conto anche del contributo finanziario massimo aggiornato in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Le modifiche del PRR presentate dalla Svezia riguardano una sola misura.
- (5) Il 14 luglio 2023 il Consiglio ha formulato raccomandazioni rivolte alla Svezia nell'ambito del semestre europeo. In particolare il Consiglio ha raccomandato alla Svezia di procedere con l'attuazione costante del PRR e il celere perfezionamento del capitolo dedicato a REPowerEU, di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, soprattutto accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, anche ampliando e potenziando le reti di trasmissione dell'energia, razionalizzando le procedure di

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

² ST 7772 2022; ST 7772 2022 ADD 1.

autorizzazione, migliorando l'efficienza energetica nonché l'offerta e l'acquisizione delle abilità necessarie nei settori della transizione verde e dei trasporti. È stato inoltre raccomandato di migliorare i risultati scolastici degli alunni provenienti da contesti socioeconomici e migratori svantaggiati e di sviluppare le competenze dei gruppi svantaggiati. Il Consiglio ha altresì raccomandato alla Svezia di mantenere una solida posizione di bilancio nel 2024, preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e ridurre i rischi correlati all'elevato debito delle famiglie e agli squilibri del mercato degli alloggi.

- (6) La presentazione del PRR modificato ha fatto seguito, laddove opportuno, a un processo di consultazione dei portatori di interessi, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR modificato, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V del medesimo regolamento.

Aggiornamenti basati sull'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241

- (7) Il PRR modificato presentato dalla Svezia aggiorna una misura per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. A seguito dell'aggiornamento il contributo finanziario massimo della Svezia è sceso da 3 288 516 389 EUR³ a 3 181 236 549 EUR⁴.
- (8) Pertanto il livello di attuazione richiesto per un investimento è stato ridotto per rispecchiare la riduzione dell'importo assegnato. Il PRR modificato presentato dalla Svezia modifica una misura nell'ambito della componente 1 (Ripresa verde) per rispecchiare il contributo finanziario massimo aggiornato. In particolare l'obiettivo 11 e il traguardo 12 dell'investimento 4 (Rafforzamento del sostegno ferroviario) nell'ambito della componente 1 sono soppressi per ridurre il livello di attuazione richiesto rispetto al piano originario al fine di tenere conto della riduzione dell'importo assegnato. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (9) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio sono stati rilevati 22 errori materiali che incidono su 11 misure. La decisione di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 28 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e la Svezia. Tali errori materiali riguardano l'investimento 1 (Investimenti a favore del clima a livello locale e regionale – Climate Leap), l'investimento 2 (Investimenti per il clima nel settore industriale – Industry Leap), l'investimento 3 (Efficienza energetica nei condomini), l'investimento 5 (Protezione della natura preziosa) e la riforma 3 (Aliquote rettifiche dei benefit imponibili per le autovetture aziendali) nell'ambito della componente 1 (Ripresa verde); l'investimento 3 (Risorse per soddisfare la domanda di istruzione presso le università e altri istituti di istruzione superiore) e la riforma 2 (Legge sulla tutela dell'occupazione e maggiori

³ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Svezia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

⁴ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Svezia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di tale regolamento.

possibilità di transizione) nell'ambito della componente 2 (Istruzione e transizione); l'investimento 1 (Iniziativa per l'assistenza agli anziani), la riforma 1 (Regolamentazione del titolo professionale degli assistenti infermieristici) e la riforma 5 (Garantire un'attuazione efficace ed efficiente del piano per la ripresa e la resilienza) nell'ambito della componente 3 (Condizioni migliori per affrontare le sfide demografiche) e l'investimento 1 (Aiuti agli investimenti in alloggi destinati alla locazione e alloggi per studenti) nell'ambito della componente 5 (Investimenti per la crescita e l'edilizia abitativa). Tali correzioni non influiscono sull'attuazione delle misure in questione.

Capitolo dedicato al piano REPowerEU basato sull'articolo 21 quater del regolamento (UE) 2021/241

- (10) Il capitolo dedicato al piano REPowerEU comprende una nuova riforma e due investimenti rafforzati. La riforma mira ad accelerare l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica in vista del rafforzamento delle reti elettriche interne in Svezia e del contrasto delle strozzature nazionali e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia elettrica. In particolare la riforma semplifica le procedure amministrative riguardanti la costruzione di infrastrutture di rete per l'energia elettrica modificando le pertinenti disposizioni del codice ambientale e della legge sull'energia elettrica svedesi. Le misure rafforzate interessano una misura nell'ambito della componente 1 (Ripresa verde) e una misura nell'ambito della componente 5 (Investimenti per la crescita e l'edilizia abitativa). Entrambe le misure introducono un miglioramento sostanziale del livello di ambizione delle misure già incluse nel PRR originario, in particolare in relazione al numero di metri quadrati da ristrutturare nei condomini e al numero di alloggi nuovi ed efficienti sotto il profilo energetico da realizzare a fini di locazione e per alloggiare studenti. Una maggiore efficienza energetica degli alloggi dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo fissato dall'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/241, vale a dire la lotta contro la povertà energetica, in quanto una migliore prestazione energetica comporta una riduzione del consumo energetico degli edifici, compreso quello a carico dei locatari.
- (11) La Commissione ha valutato il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del citato regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche affrontate e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (13) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 di tale regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria della Svezia.

- (14) Il PRR originario comprende misure che contribuiscono a tutti e sei i pilastri, con una serie di componenti che riguardano più pilastri contemporaneamente. Le transizioni verde e digitale dovrebbero essere promosse mediante misure volte a decarbonizzare i settori dell'industria e dei trasporti, sostenere progetti locali e regionali a favore del clima e migliorare l'efficienza energetica degli edifici, nonché mediante misure volte a migliorare ulteriormente la connettività ad alta velocità, promuovere le competenze digitali attraverso l'istruzione e la formazione e rafforzare, rispettivamente, la pubblica amministrazione elettronica e i servizi pubblici digitali. Il sostegno allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie nel settore dell'ecosostenibilità previsto dal PRR originario contribuirà a una crescita intelligente e sostenibile dell'economia svedese, mentre il sostegno alla riqualificazione e all'aggiornamento delle competenze dovrebbe contribuire a una crescita inclusiva per tutti. Per quanto riguarda la coesione sociale e territoriale, il sostegno alla diffusione della banda larga nelle zone scarsamente popolate previsto dal PRR originario contribuirà a garantire che tutti i cittadini abbiano accesso alla connettività ad alta velocità e favorirà così la coesione territoriale, mentre la coesione sociale dovrebbe essere promossa mediante misure riguardanti l'istruzione e la formazione e misure volte ad accrescere l'offerta di alloggi. Il PRR originario migliorerà inoltre la resilienza del sistema sanitario svedese attraverso misure mirate, intese a incrementare l'offerta di personale adeguatamente formato, mentre la resilienza del sistema finanziario svedese dovrebbe essere rafforzata aumentando l'efficacia dell'autorità di vigilanza finanziaria.
- (15) La valutazione positiva iniziale del contributo del piano ai sei pilastri, in particolare alle transizioni verde e digitale, è confermata dalle misure proposte dalla Svezia nell'ambito della modifica del PRR. La riforma di recente introduzione che accelera l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica dovrebbe contribuire a una più rapida diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, mentre il rafforzamento degli investimenti dovrebbe migliorare ulteriormente l'efficienza energetica degli edifici nuovi e di quelli esistenti.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (16) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese rivolte alla Svezia, compresi gli aspetti di bilancio, e nelle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.
- (17) In particolare, il PRR modificato tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese formalmente adottate dal Consiglio prima che la Commissione effettuasse la valutazione del piano modificato. Poiché la dotazione finanziaria massima per la Svezia è stata ribassata, la valutazione complessiva non tiene conto delle raccomandazioni del 2022 e del 2023 che non riguardano le sfide energetiche.
- (18) Dopo aver valutato i progressi compiuti nell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese all'atto della presentazione del PRR nazionale modificato, la Commissione ritiene che siano stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda la raccomandazione orizzontale di aumentare gli investimenti pubblici per le transizioni verde e digitale e per la sicurezza energetica (raccomandazione 1

del 2022). Sono stati compiuti alcuni progressi anche riguardo alle raccomandazioni di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e stimolando investimenti complementari nelle infrastrutture di rete, rafforzando le reti interne del paese per garantire una capacità di rete sufficiente, migliorando l'efficienza energetica e razionalizzando ulteriormente le procedure di autorizzazione relative ai progetti in materia di energie rinnovabili (raccomandazione 4 de 2022 e raccomandazione 4 del 2023).

- (19) Il PRR modificato comprende un'ampia gamma di riforme e investimenti che si rafforzano reciprocamente e contribuiscono ad affrontare con efficacia un sottoinsieme significativo delle sfide di ordine economico e sociale delineate nelle raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio ha rivolto alla Svezia nell'ambito del semestre europeo, in particolare la raccomandazione di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e stimolando investimenti complementari nelle infrastrutture di rete, rafforzando le reti per garantire una capacità di rete sufficiente, migliorando l'efficienza energetica e razionalizzando ulteriormente le procedure di autorizzazione relative ai progetti in materia di energie rinnovabili (raccomandazione 4 de 2022 e raccomandazione 4 del 2023). Gli investimenti rafforzati e la riforma introdotta nel capitolo dedicato a REPowerEU affrontano queste sfide aumentando l'efficienza energetica, riducendo la povertà energetica (raccomandazione 1 del 2023) e promuovendo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico (raccomandazione 1 del 2022). Il primo investimento rafforzato abbassa i costi degli investimenti che aumentano l'efficienza energetica dei condomini, in particolare degli investimenti che altrimenti non sarebbero stati realizzati. Il secondo investimento rafforzato riguarda gli alloggi destinati alla locazione e gli alloggi per studenti al fine di ridurre la carenza di appartamenti in affitto sul mercato degli alloggi, anche per le famiglie a basso reddito, con appartamenti più efficienti sotto il profilo energetico rispetto allo standard più recente di efficienza energetica degli edifici (raccomandazione 1 del 2023). La riforma volta ad accelerare l'iter autorizzativo per l'ampliamento della capacità di rete dovrebbe aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e contribuire a garantire una capacità di rete sufficiente (raccomandazione 4 de 2022 e raccomandazione 4 del 2023).
- (20) Affrontando le summenzionate sfide, il PRR modificato dovrebbe anche essere in grado di contribuire in misura limitata a correggere gli squilibri che la Svezia presenta, individuati nelle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1176/2011 nel 2019 e nel 2020, in particolare per quanto riguarda il mercato immobiliare e l'elevato indebitamento delle famiglie, come ribadito nella recente sezione delle raccomandazioni specifiche per paese riguardante la politica strutturale di bilancio (raccomandazione 1 del 2023), poiché il rafforzamento della sovvenzione agli investimenti in alloggi destinati alla locazione e alloggi per studenti risponderà in parte al fabbisogno abitativo.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (21) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Svezia, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per

l'infanzia e la gioventù, e di attenuare l'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (22) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale della Svezia, sul contributo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e sull'attenuazione dell'impatto economico e sociale della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione (rating A).
- (23) Il PRR originario comprendeva un pacchetto di investimenti e riforme in materia di istruzione, digitalizzazione e assistenza sanitaria, volti a far fronte alle sfide in tali settori e a contribuire quindi in diversi modi a promuovere le pari opportunità e a migliorare l'accesso al mercato del lavoro, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali. Il rafforzamento dell'offerta di istruzione professionale e il maggior numero di posti nell'istruzione in tutta la Svezia dovrebbero stimolare l'occupazione e la produttività, promuovendo nel contempo la coesione sociale. Inoltre l'incremento dell'offerta e della qualità dei servizi di assistenza a lungo termine dovrebbe avere un impatto positivo sulla vita degli anziani, mentre le misure speciali a sostegno degli studenti e delle famiglie a basso reddito dovrebbero migliorare la posizione dei gruppi svantaggiati sul mercato immobiliare. Le misure volte a promuovere le transizioni verde e digitale dovrebbero rendere l'economia svedese più innovativa e sostenibile.
- (24) La modifica del PRR comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU non incide sulla sua ambizione in termini di contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale né ha un impatto sulla valutazione iniziale.

Non arrecare un danno significativo

- (25) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ (principio "non arrecare un danno significativo").
- (26) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura (rating A) per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (principio "non arrecare un danno significativo").

⁵ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (27) Il PRR modificato valuta la conformità al principio "non arrecare un danno significativo" seguendo la metodologia stabilita negli orientamenti tecnici della Commissione sull'applicazione di tale principio nel quadro del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C58/01), anche per le misure incluse nel nuovo capitolo dedicato a REPowerEU.
- (28) Per la riforma che accelera l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica la Svezia ha fornito una valutazione sistematica rispetto al principio "non arrecare un danno significativo". La valutazione delle due misure rafforzate già previste dal PRR originario rimane invariata. Le informazioni fornite dalla Svezia consentono di concludere che il piano modificato è in grado di assicurare che nessuna misura in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (29) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030.
- (30) Si prevede che l'attuazione delle misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU contribuirà in particolare al sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2021/241. L'attuazione degli investimenti rafforzati a favore dell'efficienza energetica nei condomini e degli aiuti agli investimenti in alloggi destinati alla locazione e alloggi per studenti dovrebbe contribuire all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento, vale a dire la promozione dell'efficienza energetica degli edifici e delle infrastrutture energetiche critiche. Gli investimenti rafforzati contribuiranno inoltre al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera d), vale a dire l'incentivazione della riduzione della domanda di energia, tramite la creazione di incentivi per i proprietari di immobili affinché investano nel risparmio energetico. Una maggiore efficienza energetica degli alloggi dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera c), vale a dire la lotta contro la povertà energetica, a condizione che una migliore prestazione energetica comporti una riduzione del consumo energetico degli edifici, compreso quello a carico dei locatari. Infine l'attuazione della riforma che accelera l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica dovrebbe contribuire a contrastare le strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione di energia, a sostenere lo stoccaggio e ad accelerare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, vale a dire a conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera e).
- (31) Le misure contenute nel capitolo dedicato a REPowerEU sono coerenti con il PRR originario, in quanto ne aumentano il livello di ambizione in particolare nel settore dell'efficienza energetica e dell'elettrificazione dell'economia, come ad esempio il "Climate Leap" e l'"Industry Leap". Le misure contenute nel capitolo dedicato a REPowerEU sono inoltre coerenti con gli sforzi profusi dalla Svezia al di fuori del PRR per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, quali l'introduzione di nuovi aiuti per migliorare l'efficienza energetica delle case unifamiliari, un maggiore sostegno agli investimenti

per aumentare la capacità di ricarica dei veicoli stradali e commesse per aumentare la produzione di energia elettrica offshore.

Misure aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d ter), e all'allegato V, criterio 2.13, del regolamento (UE) 2021/241, le misure contenute nel capitolo dedicato al piano REPowerEU sono in ampia misura (rating A) in grado di avere una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale.
- (33) Il capitolo dedicato a REPowerEU contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a ridurre la domanda di energia. La riforma che accelera l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica mira a rafforzare le reti elettriche interne della Svezia e a contrastare le strozzature sia nazionali che transfrontaliere nella trasmissione di energia elettrica. Gli investimenti rafforzati nell'efficienza energetica contribuiscono direttamente a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a rendere disponibili ulteriori capacità o possibilità di approvvigionamento per altri Stati membri e possono quindi essere considerati come aventi un effetto transfrontaliero positivo.
- (34) I costi stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU aventi una dimensione o un effetto di natura transfrontaliera o multinazionale rappresentano il 100 % dei costi totali e giustificano pertanto la valutazione secondo cui il capitolo sarà in grado di avere, in ampia misura, un effetto transfrontaliero.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241 e tenuto conto della dotazione aggiornata del PRR, il piano modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 43,6 % della dotazione totale del PRR e al 40 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato a REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI di detto regolamento. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (36) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, è emerso che il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne derivano. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 44,4 % della dotazione totale del PRR, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI di detto regolamento. A norma dell'articolo 17 del suddetto regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.
- (37) Le misure ridotte non incidono sull'ambizione complessiva del PRR rispetto alla transizione verde, mentre il capitolo dedicato a REPowerEU contribuisce in modo significativo a sostenere ulteriormente la transizione verde della Svezia. Il capitolo dedicato a REPowerEU prevede misure in grado di avere un impatto duraturo sulla trasformazione verde dell'economia e di contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide derivanti dalla transizione verde. La riforma che accelera l'iter autorizzativo

per la costruzione della rete elettrica dovrebbe aiutare la Svezia a ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili consentendo un'elettrificazione più rapida dell'economia. I due investimenti rafforzati mirano a migliorare ulteriormente l'efficienza energetica dei condomini nonché degli alloggi destinati alla locazione e degli alloggi per studenti, promuovendo un risparmio energetico permanente.

- (38) Le misure connesse alla transizione verde, compresa la biodiversità, contenute nel PRR modificato e nel capitolo dedicato a REPowerEU, continuano ad avere un impatto duraturo in quanto mirano a cambiamenti strutturali volti a ridurre la dipendenza della Svezia dai combustibili fossili e ad aumentare il risparmio energetico grazie al miglioramento dell'efficienza energetica, alla promozione di una maggiore elettrificazione e alla riduzione della povertà energetica. Di conseguenza contribuiscono anche al conseguimento degli obiettivi per il periodo 2030-2050 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Contributo alla transizione digitale

- (39) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241 e tenuto conto della dotazione aggiornata del PRR, il piano modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,2 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (40) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 20,5 % della dotazione totale del PRR, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (41) La modifica del PRR, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, non incide sul livello di ambizione rispetto alla transizione digitale né ha un impatto sulla valutazione iniziale. Il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo ad affrontare le sfide della Svezia inerenti alla transizione digitale migliorando la connettività digitale ad alta velocità nelle zone scarsamente popolate, digitalizzando la pubblica amministrazione e affrontando il problema della carenza di lavoratori qualificati nei settori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
- (42) Il capitolo dedicato a REPowerEU è in grado di contribuire alla transizione digitale e ad affrontare le sfide che ne derivano, in quanto il sostegno rafforzato agli investimenti a favore dell'efficienza energetica nei condomini dovrebbe stimolare l'utilizzo di sistemi energetici intelligenti. A norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, le riforme e gli investimenti che figurano nel capitolo dedicato al piano REPowerEU non devono essere presi in considerazione per il calcolo della dotazione totale del piano ai fini dell'applicazione del requisito dell'obiettivo digitale stabilito da detto regolamento.

Impatto duraturo

- (43) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al

piano REPowerEU è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Svezia.

- (44) Dalla valutazione iniziale del PRR, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sulla Svezia.
- (45) Il capitolo dedicato a REPowerEU comprende due misure che sono state rafforzate rispetto al PRR originario, aumentandone l'ambizione. Si prevede che il maggiore sostegno agli investimenti nell'efficienza energetica dei condomini e nel settore degli alloggi per studenti e degli alloggi destinati alla locazione avrà un impatto duraturo sull'aumento dell'efficienza energetica e sulla riduzione della povertà energetica, a causa della durata di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. La riforma che abbrevia l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica dovrebbe avere un impatto immediato e duraturo sull'ulteriore elettrificazione dell'economia svedese, contribuendo all'eliminazione delle strozzature interne e transfrontaliere nella trasmissione e nella distribuzione.

Monitoraggio e attuazione

- (46) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità, compresi il calendario, i traguardi e gli obiettivi previsti, e i relativi indicatori, proposte nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU sono adeguate (rating A) per garantire un monitoraggio e un'attuazione efficaci del PRR.
- (47) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, erano adeguate (rating A). Il ministero delle Finanze svedese è responsabile dell'attuazione complessiva del PRR della Svezia, mentre all'Autorità nazionale svedese per la gestione finanziaria (ESV) spetta il monitoraggio del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. I traguardi e gli obiettivi sono sufficientemente chiari e realistici da garantire il tracciamento e la verifica del loro conseguimento e si basano su indicatori pertinenti, accettabili e solidi. Si prevede che i meccanismi di verifica, la raccolta dei dati e le responsabilità descritti dalle autorità svedesi saranno sufficientemente solidi da giustificare in maniera adeguata le richieste di erogazione.
- (48) La natura e la portata delle modifiche proposte al piano per la ripresa e la resilienza della Svezia non hanno un impatto sulla valutazione iniziale dell'efficacia del monitoraggio e dell'attuazione del piano. La struttura incaricata dell'attuazione, del monitoraggio e della comunicazione di informazioni in relazione al PRR è stata rafforzata e le modalità generali proposte dalla Svezia in termini di organizzazione dell'attuazione delle riforme e degli investimenti rimangono credibili. I traguardi e gli obiettivi che accompagnano le nuove misure del capitolo dedicato a REPowerEU sono chiari e gli indicatori proposti per tali traguardi e obiettivi sono pertinenti, accettabili e solidi.

Costi

- (49) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato,

comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (50) Secondo la valutazione del PRR originario l'importo dei costi totali stimati era in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi e commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (51) La Svezia ha fornito singole stime dei costi per tutte le nuove misure che comportano un costo nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU. La Svezia ha mantenuto le ipotesi di calcolo dei costi alla base dei due investimenti del PRR originario che sono rafforzati nel capitolo dedicato a REPowerEU. Pertanto la valutazione iniziale dei costi continua a essere applicabile e i costi dei due investimenti rafforzati continuano a essere ritenuti ragionevoli e plausibili.
- (52) La Svezia ha fornito informazioni e prove sufficienti del fatto che l'importo dei costi totali stimati non è coperto da finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine il costo totale stimato del PRR è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale previsto a livello nazionale.

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- (53) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati a norma di detto regolamento e tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (54) Dalla valutazione del PRR originario, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che le modalità proposte nel PRR e le misure supplementari previste dalla decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati a norma di detto regolamento e che tali modalità sono ritenute efficaci per evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del medesimo regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interesse e per proteggere il bilancio dell'Unione in

⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

- (55) Il sistema di controllo interno descritto nel PRR originario è basato su processi e strutture solidi. Individua chiaramente gli attori, i loro ruoli e le loro responsabilità per lo svolgimento dei compiti di controllo interno. Gli attori responsabili dei controlli hanno il potere giuridico di esercitare i ruoli e i compiti previsti, oltre che la capacità amministrativa. Nel complesso, il sistema di controllo e le altre disposizioni pertinenti, anche per la raccolta e la messa a disposizione dei dati sui destinatari finali, sono stati considerati adeguati in relazione ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2021/241. Per rafforzare il sistema di controllo interno sono stati stabiliti traguardi che richiedono l'entrata in vigore di modifiche legislative volte a stabilire i mandati giuridici degli organismi coinvolti nel coordinamento, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit dell'attuazione del PRR della Svezia, precisando in particolare i mandati di tutti gli enti pubblici responsabili degli aspetti operativi dell'attuazione del PRR e della designazione dell'autorità di audit e dell'organismo preposto all'elaborazione di una strategia di audit relativa all'attuazione del PRR.
- (56) Nell'ambito della modifica del PRR sono inserite nei traguardi in questione ulteriori precisazioni in materia di audit e controllo, al fine di assicurare che le autorità competenti predispongano procedure adeguate relative agli aspetti seguenti: i) conflitto di interessi, ii) duplicazione dei finanziamenti, iii) individuazione di frodi e corruzione e iv) raccolta di dati.

Coerenza del PRR

- (57) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, prevede misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.
- (58) Dalla valutazione iniziale del PRR, condotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, era emerso che il PRR originario prevede in ampia misura misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento pubblico che rappresentano azioni coerenti (rating A). Il PRR originario prevede riforme e investimenti in ciascuna componente che sono coerenti e si rafforzano reciprocamente, con sinergie e complementarità tra le diverse componenti.
- (59) Il PRR modificato contribuisce alla coerenza generale del piano grazie alle strette interconnessioni tra le misure previste dal nuovo capitolo dedicato a REPowerEU e quelle della componente verde. La riforma che accelera l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica rafforza gli investimenti già previsti dal piano per aumentare ulteriormente l'elettrificazione dei settori dell'industria e dei trasporti. Il maggiore sostegno agli investimenti a favore dell'efficienza energetica dei condomini e nel settore degli alloggi destinati alla locazione e degli alloggi per studenti rafforza i legami già esistenti tra queste misure e altre misure a sostegno della transizione digitale e della coesione sociale.

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1).

Processo di consultazione

- (60) Il PRR modificato comprende una sintesi del processo di consultazione svolto per la sua preparazione e attuazione. Nella preparazione del piano modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, la Svezia ha svolto consultazioni mirate con i pertinenti portatori di interessi, tra cui le parti sociali, le organizzazioni imprenditoriali e le autorità locali. La riforma che accelera l'iter autorizzativo per la costruzione della rete elettrica è stata preceduta da un'indagine del governo che è stata oggetto di consultazione. Per quanto riguarda gli investimenti rafforzati per l'efficienza energetica dei condomini e nel settore degli alloggi per studenti e degli alloggi destinati alla locazione, i pertinenti portatori di interessi erano già stati consultati durante la preparazione del PRR originario.
- (61) I portatori di interessi dovrebbero continuare a essere coinvolti, se del caso, nell'attuazione delle misure pertinenti, affinché le autorità mantengano contatti costanti con i cittadini, le imprese, i comuni e le regioni. Per garantire la titolarità dei soggetti interessati, è essenziale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, durante l'intera fase di attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR modificato comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU.

Valutazione positiva

- (62) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, formulata dalla Commissione che ha rilevato che sono soddisfatti i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

Contributo finanziario

- (63) I costi totali stimati del PRR modificato della Svezia, comprendente il capitolo dedicato al piano REPowerEU, ammontano a 3 501 632 593 EUR, pari a 35 454 030 000 SEK in base al tasso di riferimento EUR SEK della BCE del 28 maggio 2021. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Svezia, il contributo finanziario calcolato in conformità dell'articolo 11 assegnato al PRR modificato della Svezia, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario disponibile per detto PRR modificato, comprendente il capitolo dedicato a REPowerEU, ovvero 3 181 236 549 EUR.
- (64) Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, il 24 agosto 2023 la Svezia ha presentato una domanda di assegnazione dei proventi di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, di detto regolamento, la cui ripartizione tra gli Stati membri è stabilita sulla base degli indicatori definiti nella metodologia di cui all'allegato IV bis del regolamento (UE) 2021/241. I costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettere da b) a f), previste dal capitolo dedicato a REPowerEU ammontano a 264 429 659 EUR. Poiché tale importo è superiore alla quota di assegnazione disponibile per la Svezia, il sostegno finanziario supplementare

non rimborsabile disponibile per la Svezia dovrebbe essere pari alla quota di assegnazione, ovvero 198 429 659 EUR.

- (65) Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755⁸, il 28 febbraio 2023 la Svezia ha presentato una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo della totalità della sua dotazione provvisoria residua di risorse della riserva di adeguamento alla Brexit, che ammonta a 66 000 000 EUR. Tale importo dovrebbe essere messo a disposizione per le riforme e gli investimenti di cui al capitolo dedicato al piano REPowerEU a titolo di sostegno finanziario supplementare non rimborsabile.
- (66) Il contributo finanziario totale disponibile per la Svezia dovrebbe essere pari a 3 445 666 208 EUR.
- (67) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio ST 7772 2022; ST 7772 2022 ADD 1, del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Svezia. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato di detta decisione di esecuzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) (ST 7772 2022; ST 7772 2022 ADD 1), del 4 maggio 2022, è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Svezia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.";

2) all'articolo 2, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'Unione mette a disposizione della Svezia un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 3 445 666 208 EUR⁹. Tale contributo include:

- (a) l'importo di 2 910 807 980 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022;
- (b) l'importo di 270 428 569 EUR disponibile per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023;
- (c) l'importo di 198 429 659 EUR¹⁰, in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241, assegnato esclusivamente per le misure di cui

⁸ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1).

⁹ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Svezia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

all'articolo 21 quater di detto regolamento, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a);

- (d) l'importo di 66 000 000 EUR, trasferito al dispositivo dalla riserva di adeguamento alla Brexit.

2. La Commissione mette a disposizione della Svezia il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione.";

3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2
Destinatario

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ Tale importo corrisponde alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale delle spese della Svezia di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata in base alla metodologia di cui all'articolo 11 di detto regolamento.